

N. 503

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUBERT e TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Disposizioni in materia di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dispone che le persone già residenti nei territori un tempo appartenuti alla disciolta monarchia austro-ungarica e da essi emigrate prima del 16 luglio 1920 (data di entrata in vigore del Trattato di San Germano) ed i loro discendenti siano equiparati agli stranieri di origine italiana oppure nati nel territorio della Repubblica, per l'acquisto della cittadinanza per decreto del Presidente della Repubblica, qualora risiedano legalmente da almeno tre anni in territorio italiano.

I Ministri dell'interno e degli affari esteri, in analogia con quanto disposto dall'articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992, interpretano restrittivamente l'articolo 18, limitando a considerare discendenti solo coloro che abbiano almeno un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado e ritenendo viceversa non applicabile quanto disposto dall'ultima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, che fa salva l'abbreviazione del periodo di residenza per il caso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 (residenza biennale).

Quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 91 del 1992, per di più restrittivamente interpretato dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri, è risultato inefficace nel dare equa risposta al problema fortemente sentito dai discendenti di quelle collettività di italiani provenienti dai territori del disciolto impero austro-ungarico, la cui migrazione, in particolare in Brasile, è avvenuta negli anni 1875 e immediatamente successivi, per colonizzare ampie aree degli Stati di Santa Catarina e del Rio Grande do Sul.

Quell'emigrazione è ormai giunta alla quarta o alla quinta generazione e quindi è

esclusa da ogni riconoscimento. Eppure l'operare sovente in un contesto di economia agricola che ha per oltre un secolo conservati integri molti dei caratteri culturali e sociali di origine, tra i quali l'uso dello stesso dialetto, nonostante i tentativi di snazionalizzazione sperimentati nella prima metà di questo secolo in Brasile, ha mantenuto un forte senso di identità e di appartenenze nazionali.

Poichè tali comunità vivono nelle stesse aree, negli stessi insediamenti di veneti, friulani e lombardi, ai quali, invece, è riconosciuta *jure sanguinis*, senza limite di generazione, l'italianità e quindi la cittadinanza, la discriminazione è vissuta come fortemente ingiusta.

In effetti, i discendenti degli emigrati del Trentino, di parte del Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, si sentono italiani al pari degli altri, si coordinano con gli altri nella vita economica, sociale e culturale, ma dagli altri restano divisi da una sorta di discriminazione, di non pieno riconoscimento di italianità, come se discendessero *jure sanguinis* da altri popoli.

Il presente disegno di legge, che consta di un articolo, stabilisce che tale discriminazione, avvertita come pesante e ingiusta, sia rimossa, riprendendo una proposta di legge-voto presentata dal Consiglio della provincia autonoma di Trento nel dicembre 1987.

Evidentemente da tale riconoscimento sono esclusi coloro che, ad esempio altoatesini di lingua tedesca, sono emigrati nei territori dell'attuale Repubblica austriaca, per i quali non possono che valere le norme vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le persone nate e già residenti nei territori, attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonchè i loro discendenti, sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani.

